II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1985

che modifica la decisione 81/92/CEE per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato stabilito inizialmente con decisione della Commissione del 25 novembre 1980 ed è stato modificato e pubblicato con decisione 81/92/CEE [3], modificata da ultimo dalla decisione 85/109/CEE [4];

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [5], è emerso che in taluni stabilimenti il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 81/92/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 58 del 5. 3. 1981, pag. 43.
(4) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 36.
(5) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE SONO AUTORIZZATE SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
	I. CARNE BOVINA	
	Macelli e laboratori di sezionamento	
2	Frigorífico Colonia	Tarariras, Colonia
3	Frigorífico Carrasco	Paso Carrasco, Canelones
8	Frigorífico Canelones	Canelones, Canelones
12	Frigorífico Tacuarembo	Tacuarembo
14	Frigorífico Efcsa	Planta Durazno, Durazno
20	Frigorífico Comargen	Las Piedras, Canelones
55	Frigorífico Elbio Pérez Rodríguez	San José
106	Frigorífico Inprogan	La Paz, Canelones
344	Frigorífico San Jacinto	San Jacinto, Canelones
394	Frigorífico Cybaran	Salto
	II. CARNE OVINA	
	Macelli e laboratori di sezionamento	
8	Frigorífico Canelones	Canelones, Canelones
20	Frigorífico Comargen	Las Piedras, Canelones
106	Frigorífico Inprogan	La Paz, Canelones
344	Frigorífico San Jacinto	San Jacinto, Canelones
394	Frigorífico Cybaran	Salto
	III. CARNE EQUINA	
	Macello e laboratorio di sezionamento	
303	Frigorífico Clay	Pando, Canelones
	IV. DEPOSITI FRIGORIFERI	
10	Frigorífico Modelo	Planta Proprios, Montevideo
87	Frigorífico Santos Arbiza	Montevideo
175	Frigorífico Corfrisa	Las Piedras, Canelones
903	Frigorífico Acer	Montevideo

ELENCO DEGLI STABILIMENTI IN PROVENIENZA DAI QUALI LE CARNI FRESCHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ FINO AD UNA DATA PRESTABILITA

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
	DEPOSITO FRIGORIFERO	
77 (1)	Sire, Penarol	Montevideo

(1) Fino al 30 aprile 1985.